



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale:82004330708 – Partita IVA:00213100704 – tel.:0875/959224 – fax:0875/959235 – cap.:86036)

## SCADENZE E ALIQUOTE IMU 2021

La Legge n. 160 del 27/12/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria – IMU, abrogando il Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI.

Nella nuova IMU sono rimasti invariati i moltiplicatori.

Va a regime la gestione delle rate per semestre, per esempio: per un immobile presente da marzo l'imposta è dovuta per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo; il primo mese si computa se il possesso si è protratto oltre il quindicesimo giorno, in caso di parità di giorni di possesso, l'imposta per il relativo mese è comunque dovuta dall'acquirente.

Le scadenze per il versamento dell'IMU sono così fissate:

- **ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2021**
- **SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021**

I codici tributo da utilizzare sono:

- **3918** per Altri Fabbricati;
- **3916** per Aree Fabbricabili;
- **3912** per Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- **3925** per Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;
- **3930** per Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;
- **3913** per i Fabbricati Rurali ad uso Strumentale;
- **3939** per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

### **ABITAZIONE PRINCIPALE:**

È prevista l'esenzione dell'IMU per l'Abitazione Principale, intesa quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

L'esenzione dal pagamento è prevista anche per le pertinenze dell'Abitazione Principale, a condizione che siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali le unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 741 della L.160/2019, lett. c).

### **RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE**

La base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  - il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Le pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione principale potranno usufruire della medesima agevolazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

### **PENSIONATI AIRE**

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'art. 1 comma 48, ha previsto che a partire dall'anno 2021 l'Imposta Municipale Propria - IMU è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

### **IMU TERRENI AGRICOLI**

Tutti i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale sono esenti da IMU, ai sensi dell' art. 15 della Legge 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF emanata il 14 Giugno 1993, n. 9.

### **ALIQUOTE:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • <b>IMU Aliquota Ordinaria (Altri fabbricati)</b>  | <b>10,00 per mille;</b> |
| • <b>IMU Aliquota Ordinaria (Aree Fabbricabili)</b>   | <b>9,00 per mille;</b>  |
| • <b>IMU Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (Categ. Catastale A/1, A/8 e A/9)</b> | <b>4,50 per mille;</b>  |
| • <b>IMU Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b>       | <b>1,00 per mille;</b>  |
| • <b>IMU Aliquota Fabbricati Rurali ad uso Strumentale</b>  | <b>1,00 per mille.</b>  |